



COMUNE DI CANOSA SANNITA
PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE
per lo svolgimento delle attività di
volontariato civico

Articolo 1 – **FINALITA'**

Nel quadro degli obiettivi programmatici di costituzione di “reti di volontariato civico” ed al fine di incentivare e valorizzare esperienze di partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini, l'amministrazione Comunale promuove e sostiene lo svolgimento di attività di volontariato civico da parte di associazioni, comitati, gruppi di cittadini o singole persone, negli ambiti e con le modalità individuate nel presente regolamento.

Lo svolgimento delle attività non comporterà alcuna annessione istituzionale ma costituirà libera espressione di volontariato civico, al fine di sviluppare all'interno della comunità nuove forme di solidarietà, aiuto e partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

Articolo 2 – **OGGETTO**

Sono considerate “*attività di volontariato civico*” le azioni poste in essere, in modo volontario e gratuito, per migliorare l'ambiente urbano, le relazioni sociali tra i cittadini e per promuovere servizi ricreativi e/o sportivi e ogni altra attività volta al miglioramento della qualità della vita, alla protezione dei diritti della persona, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, alla protezione del paesaggio e della natura, mediante svolgimento di funzioni complementari rispetto a quelle attribuite dalla legge al Comune.

Le attività, nel rispetto delle norme e misure di sicurezza possono riguardare, in particolare:

- la manutenzione e la pulizia di parchi e aree verdi pubbliche;
- la manutenzione e la pulizia di attrezzature pubbliche poste all'interno di parchi e aree verdi;
- la raccolta dei rifiuti sparsi, la pulizia di strade, piazze e arredi urbani;
- l'aiuto alle persone anziane o disabili durante la quotidianità attraverso lo svolgimento di piccole commissioni, l'accompagnamento al di fuori dell'abitazione, il disbrigo di piccole pratiche amministrative;
- attività complementari (e non sostitutive dei servizi di propria competenza) di manutenzione e riqualificazione delle scuole, come pittura muri, sistemazione piastrelle rotte, sostituzione lampade, sistemazione di porte/finestre con spifferi, sistemazione avvolgibili, sgombero locali, recupero di sedie e banchi danneggiati;
- attività di aiuto scolastico e ludico/ricreative rivolte a bambini in età scolare;
- assistenza per la realizzazione di iniziative culturali, manifestazioni, eventi sportivi;
- ogni altra attività ritenuta meritevole di valorizzazione, che non rientri tra le competenze istituzionali del comune o di altri enti giuridicamente costituiti, svolta in modo volontario e gratuito.

L'amministrazione comunale si riserva di disporre con apposita deliberazione della Giunta comunale l'utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili, per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

Articolo 3 – **SOGGETTI**

Possono essere ammessi allo svolgimento delle “attività di volontariato civico” i seguenti soggetti:

- Associazioni di volontariato e/o Onlus;
- Comitati o Gruppi di cittadini;
- Singole persone, di età non inferiore ad anni 18, oppure ragazzi minorenni appositamente autorizzati dai genitori.

La partecipazione è aperta a tutti i residenti nel Comune di Canosa Sannita, anche comunitari o stranieri, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno.

I soggetti sopra individuati devono essere in possesso di una adeguata formazione compatibile con lo svolgimento delle attività proposte e devono essere in buone condizioni fisiche; qualora ritenuto necessario, in relazione alle attività da svolgersi, potrà essere richiesta la presentazione di idonea certificazione medica.

I volontari saranno dotati di un tesserino di riconoscimento attestante le generalità e di un numero identificativo.

Articolo 4 – **SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

I contenuti e gli scopi delle attività di volontariato civico saranno evidenziati in appositi “progetti”, redatti direttamente dall'Amministrazione comunale o di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti di cui al precedente art. 3; tali progetti dovranno indicare:

- la specifica attività che si intende svolgere;
- la durata dell'impegno assunto;
- il nominativo di un responsabile, il quale sarà il referente nei confronti del Comune per eventuali segnalazioni o comunicazioni; tale soggetto avrà altresì il compito di organizzare e dirigere il gruppo di persone impegnato nello svolgimento delle attività proposte;
- gli impegni richiesti all'Amministrazione Comunale, ad esempio l'individuazione di uno spazio ove realizzare l'attività, la fornitura di strumentazioni tecniche, la fornitura di acqua e/o energia elettrica ecc.

Il Responsabile del singolo progetto dovrà comunque coordinarsi con il Responsabile del Settore competente per materia.

L'Amministrazione Comunale non riconoscerà alcun compenso, in denaro o in natura, ai soggetti impegnati nei progetti, limitandosi a sostenere le eventuali spese preventivamente concordate e ritenute indispensabili alla realizzazione delle attività.

L'Amministrazione Comunale potrà organizzare appositi corsi di formazione per i volontari impegnati nelle attività oggetto dei progetti di volontariato civico.

Articolo 5 – **ASSICURAZIONI**

I soggetti impegnati nello svolgimento delle attività di volontariato civico saranno coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per infortuni che dovessero occorrere durante l'effettuazione dei servizi.

I soggetti dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal responsabile del progetto e dovranno adottare tutte le precauzioni ritenute necessarie a prevenire infortuni

o danni a se stessi, a terzi o alle cose.

Articolo 6 – **OBBLIGHI DELLE PARTI**

L'adesione ai progetti proposti dall'Amministrazione Comunale o direttamente dai soggetti di cui all'art. 3 dovrà essere formulata attraverso la sottoscrizione di apposito modello contenente l'accettazione degli obblighi previsti.

Il modello è reso disponibile dall'Amministrazione anche sul sito istituzionale.

Articolo 7 – **NORME FINALI**

Le attività di volontariato non possono essere utilizzate per sostituire le prestazioni lavorative dei dipendenti o dei soggetti affidatari dei servizi comunali e degli incaricati o gestori di pubblici servizi.

Nessun tipo di rapporto di lavoro potrà essere instaurato tra il Comune e il volontario in conseguenza dello svolgimento dell'attività di volontariato civico.

E' fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione o obolo, in denaro o in natura, per la loro opera.